

*SPORT/ Le novità contenute nel decreto sulle semplificazioni illustrato dalle Entrate*

# Dilettanti, detrazione al 50%

## Innalzato a mille euro il limite per l'utilizzo di contante

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**P**revista un'unica percentuale di detrazione (50%) per le prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione (prima al 10%) per le associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti equiparati, nell'ambito di applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito. Innalzato, inoltre, a 1.000 euro il limite per l'utilizzo dei contanti. Come precisato dall'Agenzia delle entrate, con la circolare 31/2014, che ha commentato il dlgs.175/2014 sulle semplificazioni fiscali, entrato in vigore lo scorso 13 dicembre, la modifica riguarda il regime forfetario, di cui al comma 6, dell'art. 74, dpr 333/1972, mentre la legge di Stabilità 2015 ha innalzato il tetto per l'utilizzo dei contanti da 516,46 euro a 1.000 euro. Si ricorda, peraltro, che il rispetto di tale limite di utilizzo dei contanti è condizione per mantenere l'applicazione del regime forfetario, di cui alla legge 398/1991.

**Forfait Iva.** La modifica riguarda i soggetti che esercitano le attività di intrattenimento, di cui alla tariffa, allegata al dpr 640/1972, e gli enti che optano per le disposizioni agevolative, di cui alla legge 398/1991 (associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco, associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, senza fini di lucro). Il regime indicato (forfetario Iva) disponeva, in via di principio e prima del provvedimento sulla semplificazione citato, la detrazione, nella misura pari al 50%, dell'imposta indicata sulle operazioni attive imponibili, la detrazione forfetizzata pari

a 1/3 per le cessioni e concessioni dei diritti televisivi e del 10% per le operazioni relative alle sponsorizzazioni. L'art. 29, del dlgs 175/2014, ha lasciato inalterato le detrazioni per la pubblicità e per le cessioni e concessioni dei diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, modificando l'entità della detrazione delle operazioni di sponsorizzazione, allineando la detta detrazione forfetizzata a quella generale (da sempre applicata alle spese di pubblicità) nella misura pari al 50%. Tenendo conto che il regime forfetario si rende applicabile a diversi soggetti, il recente documento di prassi

ha evidenziato la presenza di due tipologie di soggetti: gli enti che optano per la legge 398/1991 e gli enti che esercitano le attività di intrattenimento. Per i primi soggetti, che notoriamente avevano difficoltà a distinguere le spese di pubblicità, con detrazione forfetizzata al 50%, da quelle di sponsorizzazione, con detrazione forfetizzata al 10%, il provvedimento ha eliminato tali incertezze, semplificando la vita degli stessi enti, non essendo più necessaria la distinzione, per effetto della determinazione della detrazione, in entrambi i casi, nella misura del 50%. Per i soggetti che operano nell'ambito delle attività di intrattenimento, il regime

forfetario trova applicazione limitatamente ai proventi che concorrono a formare la base imponibile dell'imposta relativa (Isi), con la conseguenza che dopo le modifiche detti soggetti continuano ad assoggettare le prestazioni pubblicitarie alle regole ordinarie di detrazione e possono applicare la detrazione forfetizzata del 50% alle sole prestazioni di sponsorizzazione. Posto che la modifica ha effetto dall'en-

trata in vigore del provvedimento (13/12/2014), permane il problema dei contratti di sponsorizzazione sottoscritti prima dell'entrata in vigore della modifica ma che hanno effetto successivamente alla data di entrata in vigore della

novità; la soluzione, in attesa degli ulteriori chiarimenti, sembra essere quella di rendere applicabile la modifica alle prestazioni fatturate da tale data.

**Tracciabilità.** Preliminarmente, si ricorda che recentemente l'Agenzia delle entrate (risoluzione 102/E/2014) è intervenuta sull'obbligo di tracciabilità, come previsto dal comma 5, dell'art. 25, legge 133/1999, confermando l'applicazione «in estensione» a tutti gli enti non commerciali che applicano il regime agevolato, di cui alla legge 398/1991. Il comma 713, dell'articolo 1, della legge 23/12/2014 n. 190 ha modificato l'art. 25, della legge 133/1999, portando a 1.000 euro la soglia oltre la quale vige, per gli enti sportivi (in particolare, associazioni e società sportive dilettantistiche), l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie. Ciò significa che il limite massimo consentito per i pagamenti in contanti da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle bande musicali, delle pro-loco e degli altri enti non commerciali, che hanno optato per l'applicazione della disciplina, di cui alla legge n. 398/1991, sarà allineato, a decorrere dal 1° gennaio prossimo, al limite massimo previsto per le transazioni in contanti di qualsiasi operatore commerciale, fermo restando, in caso di violazione di questo obbligo, la sanzione della decadenza dal regime agevolato.

© Riproduzione riservata